



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA GABRIELLA ROSSI

Seduta del 15/04/2021

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, uno contro cessione del quinto (n. ***580) e l'altro con delegazione di pagamento (n.***581) stipulati entrambi il 16.10.2014 ed estinti anticipatamente sulla base dei conteggi estintivi al 30.11.2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede per entrambi i contratti:

- la restituzione, sulla base del criterio pro rata temporis, degli interessi corrispettivi, delle commissioni, provvigioni e spese incasso quote non maturate, come dettagliate in ricorso con riferimento a ciascun contratto, per la somma complessiva, al netto degli importi già rimborsati, di € 6.441,23;
- interessi legali dal giorno dell'estinzione del finanziamento ed € 250,00 a titolo di rimborso spese di assistenza legale.

Costitutosi, l'Intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo per entrambi i contratti:

- l'avvenuta restituzione degli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento alla francese e l'infondatezza della richiesta di rimborso degli stessi secondo il criterio pro rata temporis
- la chiara distinzione tra oneri up-front e recurring;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) (relative alla gestione del finanziamento), nonché delle spese incasso quote, tutte calcolate secondo il criterio pro rata temporis;
- la natura up front delle commissioni di cui alla lettera a) dei contratti (relative al perfezionamento del credito);
- la natura up front delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c) dei contratti), remunerative di attività riferite alla fase preliminare di promozione e stipula del contratto; richiama sul punto anche la "legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione" contenuta nell'Allegato al modulo SECCI – parte integrante del fascicolo contrattuale – che fornisce la definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB;
- quanto alla c.d. sentenza Lexitor, delle criticità in ordine alle interpretazioni fornite per l'art. 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma; nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene iniqua e contraria alla certezza del diritto la retrocessione di tutti i costi contrattualmente previsti senza distinzioni; che la sentenza Lexitor concerne, comunque, i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (ad esempio le imposte) o di sua contrattazione con terzi (commissioni di intermediazione), fatturate da un soggetto terzo e dal finanziatore semplicemente riaddebitate al cliente;
- l'infondatezza della richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva, comunque non provate.

Pertanto, chiede al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sul diritto del ricorrente alla riduzione del costo totale del credito per effetto dell'anticipata estinzione di due contratti di cui il primo di finanziamento contro delegazione di pagamento ed il secondo contratto di finanziamento contro cessione del quinto di finanziamento.

Il Collegio in via preliminare richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve



essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB", che viene ritenuta dal Collegio "priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

Fatte queste premesse, in relazione a entrambi i contratti il Collegio riscontra la natura *up front* delle commissioni lett. A, provvigione lett. C, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali e quindi rimborsabili secondo la curva degli interessi. Ritiene invece che gli interessi corrispettivi, la commissione lett. B e le spese incasso quote, siano da qualificarsi come recurring e quindi rimborsabili secondo il criterio proporzionale lineare.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente ai rimborsi del costo totale del credito, sulla base dei seguenti prospetti:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Pertanto, le pretese restitutorie del cliente, in relazione ad entrambi i contratti, sono da accogliere parzialmente.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 5.234,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS